

La continuità non è sempre un diritto

I genitori non possono pretendere che i docenti dei propri figli rimangano in cattedra per tutto il tempo del periodo di studi. Il docente, infatti, è titolare di diritti che comprendono anche la possibilità di trasferirsi in altra sede seguendo le proprie legittime aspirazioni. È quanto si evince da un'ordinanza del tribunale di Trieste del 22 dicembre 2007. Ordinanza con la quale, peraltro, il giudice ordinario ha anche affermato che questo genere di controversie va comunque discussa davanti al Tar, perché è il giudice amministrativo ad avere competenza su queste questioni.

Non di meno, prima di giungere ad affermare il difetto di giurisdizione, il magistrato ha fornito un'attenta disamina delle problematiche afferenti la cosiddetta continuità didattica: un argomento che infiamma le discussioni tra docenti in tema di assegnazione alle classi e ai plessi. E ne ha fornito anche la nozione: «La continuità didattica è continuità di offerta formativa, secondo una linea e un programma costante, ma non può essere concepita come garanzia di stabilità del singolo docente».

Insomma, a differenza di quanto si pensi, non è il permanere in cattedra dello stesso docente a determinare il verificarsi della continuità.

È necessario che informano il processo didattico-apprenditivo all'applicazione costante di linee di indirizzo generali e diffuse, volte all'acquisizione di contenuti, abilità e competenze predeterminate.

E per fare questo non è necessario che rimanga in cattedra lo stesso docente.

Per lo meno stando a quello che si legge nell'ordinanza. Va detto, peraltro, che l'amministrazione intende la continuità alla stregua di permanenza del docente nella stessa sede. Prova ne è che ai docenti che rimangono sulla stessa sede da tre anni in poi viene attribuita una maggiorazione di punteggio per la mobilità. Ma tant'è.

Resta il fatto, però, che la sentenza afferma anche un altro importante principio: la prevalenza del diritto al trasferimento in capo al docente rispetto al legittimo interesse dei genitori ad aspirare alla permanenza dello stesso docente per tutto il percorso formativo. «Non tenere conto di ciò», si legge nell'ordinanza, «significherebbe tornare di fatto all'epoca delle corvè, in cui non era possibile affrancarsi dall'attività concretamente dispiegata, neanche per assecondare le proprie legittime aspirazioni».

Ecco i contenuti, infatti, del ver-

Autore: Di Giuseppe...